

ABBANDONO RIFIUTI: NOVITA'

Decreto-legge n. 116/2025 – vigente dal 9.8.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il 9 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge numero 116 del 2025 che ha modificato alcuni articoli del testo unico ambientale, decreto legislativo 152 del 2006. Il Decreto Titola:

“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L'articolo 255 subisce importante innovazione anche nel titolo dedicato “all'abbandono di rifiuti non pericolosi”. Alcune novità:

1) Comma 1 art. 255 Dlgs. 152/2006

AUMENTO SANZIONI (penale): Le condotte censurate rimangono le medesime del previgente articolo ovvero la

- a) violazione del divieto di abbandono di cui articolo 192;
- b) condotta riferita agli imballaggi di cui all' articolo 226; e
- c) ai veicoli fuori uso che non rientrano nella normativa speciale di cui all'articolo 231.

L'abbandono e deposito dei rifiuti o la immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punito però con una **ammenda** più elevata **da 1500 a 18.000 € (anziché da 1000 a 10.000).**

SOSPENSIONE PATENTE: Il primo comma prevede anche una nuova disposizione sanzionatoria. Se l'abbandono o deposito si verifica mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al

conducente del veicolo si applica la sanzione accessoria **della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi.**

2) COMMA 1.1.ART. 255

IMPRESE E RESPONSABILI ENTI: il decreto dedica il comma 1 ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano, depositano, sempre in modo incontrollato, i rifiuti o li immettono nelle acque superficiali e sotterranee in violazione, si badi, solo del divieto di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006. La violazione da parte di imprese ed enti comporta una sanzione più grave e sono puniti con **l'arresto da sei mesi a due anni oppure, in via alternativa, con l'ammenda da 3000 a 27.000 €.**

3) Comma 1-bis art. 255 (piccoli rifiuti /scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare e rifiuti da fumo)

AUMENTO SANZIONE amministrativa: il comma 1- bis rimane dedicato ai piccoli rifiuti o a rifiuti da fumo, il *tipico mozzicone di sigaretta.*

Il nuovo comma 1-bis si apre richiamando l'articolo 15 comma 1 lettera F-bis del codice della strada, che vieta, su tutte le strade e loro pertinenze di depositare e gettare i rifiuti non pericolosi- proprio richiamando rifiuti da fumo e piccoli rifiuti - ***da veicoli in sosta o in movimento.*** Gettare un mozzicone di sigaretta dalla propria vettura in sosta attiva tale divieto e la sanzione amministrativa di una somma da 42 € a 173.

Fuori da questo caso, quando l'abbandono e/o il deposito dei rifiuti riguarda, appunto, i piccoli rifiuti o i rifiuti da fumo si applica una **sanzione amministrativa aumentata da 80 € 320 € (anziché dal 30 a 150 euro) dell'art. 255.**

4) Comma 1-ter art. 255

SINDACO E VIDEOSORVEGLIANZA: il comma 1-ter precisa che l'accertamento delle violazioni relative al deposito/abbandono di piccoli rifiuti, mozziconi di sigaretta, fazzoletto di carta o gomma da masticare, può avvenire **senza contestazione immediata** ma anche attraverso la **ripresa di immagini di videosorveglianza**. In questo caso il **sindaco** del Comune è competente all'applicazione della corretta sanzione amministrativa. È curioso che tale immediatezza sia dedicata proprio al deposito e abbandono dei cosiddetti piccoli rifiuti che sono, a dire il vero, quelli in gran parte gettati e abbandonati per la strada.

5) Comma 2 art. 255

Rimane invariato il comma 2 dell'articolo 255 che si riferisce al titolare di un centro raccolta concessionario o titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui al 231 comma 5. Siamo nell'ambito dei *veicoli fuori uso* **non disciplinati dalla normativa speciale** decreto legislativo 209 del 2003. Si tratta della cancellazione al PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione che deve avvenire senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo del rimorchio. In questo caso è prevista **una sanzione amministrativa del 260 al 1550**.

6) Comma 3 art. 255

Anche il comma 3 è rimasto il medesimo. La prima parte del comma punisce con **l'arresto fino a un anno**, chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco che ordina la rimozione o il recupero dello smaltimento dei rifiuti o il ripristino dello stato dei luoghi secondo l'articolo 192 oppure, non adempie all'obbligo della separazione di rifiuti miscelati art. 187 comma 3 Dlgs. 152/2006. In questo caso si attiva la sanzione penale predetta.

La seconda parte dell'articolo si occupa della sentenza di condanna o di una sentenza di patteggiamento all'interno del quale l'imputato chiedi il beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice può subordinare la sospensione alla esecuzione di quanto disposto con l'ordinanza del sindaco ovvero alla rimozione, ripristino, recupero o smaltimento dei rifiuti ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui articolo 187 comma 3 ovvero la separazione dei rifiuti miscelati.

Di seguito tabella comparativa delle novità introdotte:

Art. 255 (testo in vigore fino al 8.8.2025)	Art. 255 (DL 8.8.2025 n. 116) vigente dal 9.8.2025
(abbandono di rifiuti)	<i>Abbandono di rifiuti non pericolosi</i>
<i>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio))</i>	<i>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del <u>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</u>.)</i>
	<i>1.1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a</i>

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

	<i>ventisettemila euro.))</i>
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	<i>1-bis ((Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.</i>
	<i>1-ter L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.</i>
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro mille cinquecentocinquanta.	2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro mille cinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non	3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.	adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
---	---